



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA DEI PICCOLI IMPRENDITORI DELLA PESCA CON SEDE IN ROMA VIA ROMAGNA N.26 C.F. 08472621005 REGISTRATA IN DATA 14/04/05 SERIE 3 AL N.2447

L'ANNO 2005 IL GIORNO QUATTRO DEL MESE DI MAGGIO IN ROMA ALLA VIA ROMAGNA N. 26 E' CONVOCATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.

ASSUME LA PRESIDENZA IL PRESIDENTE IVAN COREA CHE CONSTATATA LA VALIDITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE CHIAMA A FUNGERE DA SEGRETARIO IL SIGNOR MASSIMO RUSSIELLO CHE LEGGE L'ORDINE DEL GIORNO: 1) DISDETTA ADESIONE ALLA FENAPI; 2) ADESIONE ALLA CONFAPI; 3) MODIFICHE STATUTARIE; 4) VARIE ED EVENTUALI;

IL PRESIDENTE IVAN COREA SPIEGA I MOTIVI DI DIVERGENZA CON LA FE.N.A.P.I. E LA NECESSITA' DI ADERIRE ALLA CONFAPI.

IL SEGRETARIO RUSSIELLO CHIEDE SE CI SONO ALTRI INTERVENTI E NON ESSEDOCENE METTE AI VOTI LA DISDETTA DELLA ADESIONE ALLA FE.N.A.P.I. IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE VOTA ALL'UNANIMITA' E RATIFICA LA DECISIONE. IL SEGRETARIO RUSSIELLO METTE AI VOTI L'ADESIONE A CONFAPI IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE VOTA ALL'UNANIMITA' E RATIFICA LA DECISIONE.

IL PRESIDENTE IVAN COREA PASSA ALLA LETTURA DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE. IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE APPROVA ALL'UNANIMITA' E RATIFICA LA DECISIONE.

IL SEGRETARIO RUSSIELLO CHIEDE SE CI SONO ALTRI INTERVENTI E SE CI SONO ALTRI ARGOMENTI E NON ESSEDOCENE CHIUDE IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE INVITANDO IL PRESIDENTE A PROCEDERE NELLE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E A PROCEDERE PER LA REGISTRAZIONE DEL PRESENTE VERBALE E DEL NUOVO STATUTO APPROVATO.

IL PRESIDENTE

IL SEGREATARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 7
Registrato in data 17/11/05 serie 3
al n° 7096 versati € 168,00

Il Capo del Servizio

(Giacchino Turi)



STATUTO DELLA A.N.A.P.I.



TITOLO 1 COSTITUZIONE - DURATA

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 cod. Civ., l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA DEI PICCOLI IMPRENDITORI DELLA PESCA, in sigla A.N.A.P.I., dell'acquacoltura e delle rispettive filiere con sede legale in ROMA alla Via Romagna n.26. L'Associazione svolge attività sindacale autonoma, libera, democratica e apartitica associando i piccoli imprenditori e lavoratori autonomi, le imprese artigianali, commerciali, industriali e dei servizi dell'area del settore Pesca, Marittimo, Portuale e Trasporti Marittimi sia Aeronavali sia Terrestri connessi per tutelarne gli interessi.

L'Associazione può istituire e sopprimere sedi in tutta Italia ed all'estero.

ART. 2 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO 2 SOCI - SCOPI

ART. 3 SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci della A.N.A.P.I. tutti i soggetti singoli o associati, che per la loro piccola dimensione organizzativa ed economica necessitano di una maggiore tutela rispetto alle altre realtà economiche e giuridiche, e precisamente: i lavoratori autonomi, le imprese anche consorziate e le cooperative del settore Pesca, artigianali, commerciali, industriali e di servizi, dell'area del settore Pesca, Marittimo, Portuale e dei Trasporti Marittimi, Aereonavali e Terrestri ad essi connessi purché rientranti nell'accezione di piccola e media impresa così come definita con il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in data 18 settembre 1997, attestante essere tali le imprese che:

- hanno meno di 250 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale in bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro.

Possono essere soci i pensionati del comparto pesca.

Gli associati si distinguono in quattro categorie:

[Handwritten signatures]



Sono soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono soci ordinari: tutti quelli, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti che condividono le finalità dell'associazione.

Sono soci sostenitori: coloro che condividendo gli scopi della associazione vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante una contribuzione economica volontaria.

Sono soci onorari: senza diritto di voto le persone fisiche invitate a far parte dell'associazione per particolari meriti morali, professionali o scientifici.

Chi intende diventare socio della A.N.A.P.I. deve presentare al Consiglio Direttivo della stessa una domanda scritta dall'interessato o dal legale rappresentante, contenente le generalità, il domicilio, l'oggetto dell'attività svolta ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o per richiesta della A.N.A.P.I.

Con il rilascio della tessera annuale emanata dall'Ufficio di Presidenza Nazionale il richiedente ad ogni effetto acquisirà la qualifica di socio che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. All'atto della sottoscrizione della tessera il socio dichiarerà di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della A.N.A.P.I. in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa con particolare riguardo alla modifica delle norme statutarie, all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale ed all'elezione degli organi direttivi mediante il congresso ordinario e straordinario.

Il socio è tenuto a versare una quota associativa annuale che sarà determinata dal Consiglio Direttivo della A.N.A.P.I.. Tale quota non potrà mai essere restituita e non è trasmissibile né rivalutabile.

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi dell'associazione.

In caso di morte del socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto e l'opponibilità all'associazione del trasferimento della quota è condizionata all'adempimento della formalità dello statuto. In caso di più eredi questi dovranno delegare uno di essi quali rappresentante comune. La qualifica di socio ordinario è subordinata all'accoglimento, inappellabile ed insindacabile del Consiglio direttivo, della domanda opportunamente documentata, di iscrizione all'associazione. Le decisioni del Consiglio direttivo in merito non sono motivate e la documentazione richiesta a corredo della domanda di ammissione potrà essere suscettibile di variazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso, che verificherà la sussistenza dei requisiti al termine di ogni anno solare. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta. Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dell'associato. L'appartenenza all'associazione ha carattere



libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il rapporto associativo può cessare:

- 1) per dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- 2) per cessazione dell'attività, per la quale è obbligatoria la comunicazione in forma scritta entro i tre mesi dall'evento;
- 3) per espulsione.

In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso dello quoto associative pagate.

ART. 4 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I soci che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati, ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more delle decisioni del suddetto organo, l'Ufficio di Presidenza Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) indegnità morale;
- b) assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale adottata dagli organi competenti;
- c) inosservanza del presente Statuto;
- d) inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari;
- e) concorrenza sleale nei confronti dell'Associazione e/o degli enti promossi dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo può deliberare nei confronti dei soci che si trovino nelle condizioni di cui ai punti precedenti, i seguenti provvedimenti:

- ammonimento;
- sospensione dalle cariche e/o dall'attività associativa;
- espulsione.

Tali deliberazioni debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata a. r. tranne il caso del mancato rinnovo della tessera annuale che comporta la decadenza dalla qualità di socio.

ART. 5 AUTONOMIA

La A.N.A.P.I. si configura come indipendente dai partiti politici e dalle associazioni di qualsiasi tipo, come garante della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti, come modo di essere e di svolgere l'azione sindacale, come individuazione del piano delle responsabilità associative e di confronto con le realtà sociali che caratterizzano la vita del Paese e della Comunità



Internazionale e si costituiscono a premessa per il suo sviluppo futuro.

L'autonomia anche della propria gestione finanziaria è pertanto fonte stessa della linea organizzativa della A.N.A.P.I. e viene da essa affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale e delle sue espressioni e conformazioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica, per adeguare l'azione sindacale che l'Associazione intende esplicitare alle realistiche valutazioni delle problematiche degli associati e allo sviluppo economico e civile della società, ricercando di volta in volta le soluzioni più razionali allo scopo di armonizzare interessi della categoria e visione dei problemi della crescita sociale della comunità nazionale e internazionale.

ART. 6 DEMOCRAZIA

La A.N.A.P.I., rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale. La A.N.A.P.I. rivendica la dignità e l'autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione.

ART. 7 CONFRONTO

Fondamenti della vita democratica dell'Associazione sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società a livello nazionale e comunitario, il programma di un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale ed internazionale, di cui l'Associazione si sente e si dichiara parte attiva.

ART. 8 SCOPI

La A.N.A.P.I. non ha fini di lucro. Obiettivo dell'Associazione è primariamente la tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzeranno di volta in volta, il confronto tra produzione e lavoro.

La A.N.A.P.I. può rappresentare e associare anche in forma federativa altre associazioni, consorzi ed organizzazioni territoriali delle regioni italiane e non.

In particolare, si propone di:

- 1) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che



- individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obbiettività e libertà, nei confronti degli Enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali, comunitari o internazionali;
- 2) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
 - 3) promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, consorzi della pesca artigianale, società, ditte individuali ed associazioni di produttori;
 - 4) gestire direttamente o mediante enti di formazione corsi di formazione previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie mediante la presentazione di progetti ad enti pubblici e privati, nazionali e comunitari
 - 5) promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all'organizzazione ed alla gestione delle loro imprese. In quest'ambito la A.N.A.P.I. può prestare direttamente ai propri associati o a mezzo di apposite convenzioni con Centri di Assistenza Tecnica, Fiscale alla pesca e all'agricoltura o con professionisti abilitati e/o con studi professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di contabilità aziendale, legale, finanziaria, commerciale, assicurativa e quant'altro occorrenti nell'interesse generale degli iscritti;
 - 6) promuovere fiere, manifestazioni di settore ed eventi, mostre-mercato anche permanenti con possibilità di collegamenti con le imprese ed i mercati nazionali ed internazionali per lo sviluppo delle P.M.I.;
 - 7) redigere e realizzare studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenza ed assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l'avvio d'impresa, con particolare riferimento all'imprenditorialità giovanile;
 - 8) promuovere l'interscambio di esperienze e conoscenze tecnico - scientifico - organizzative con analoghe imprese operanti all'interno della realtà economica europea e internazionale;
 - 9) esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici, Università;
 - 10) istituire Centri studio, Consorzi di ricerca e sperimentazione su scala produttiva, documentazione nei settori inerenti l'attività degli associati;
 - 11) istituire e gestire aziende e complessi sperimentali con fini esclusivi di ricerca e di formazione;
 - 12) promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, Università, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie;
 - 13) organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e



private, agenzie di viaggio, per attività turistiche e per il tempo libero, sia in Italia che all'estero, per gli associati ed i loro familiari;

- 14) organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità la A.N.A.P.I. potrà promuovere e/o gestire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, sagre, fiere, congressi, meeting, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di genere vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statuari;
- 15) promuovere ogni iniziativa utile alla tutela ed allo sviluppo delle Piccole Imprese in tutti i settori economici con particolare riguardo alla certificazione di qualità;
- 16) partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;
- 17) promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire nelle imprese comunque finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici, dalla Unione Europea e da privati;
- 18) istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;
- 19) svolgere l'attività di informazione e divulgazione socioeconomica e qualificazione professionale in favore dei produttori agricoli singoli o associati al fine del conseguimento degli scopi previsti dalle normative comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali;
- 20) svolgere attività di assistenza tecnica in tutti i settori, con particolare riferimento allo sviluppo della divulgazione agricola per il conseguimento degli scopi indicati ai punti seguenti;
- 21) istituire e gestire "Centri di assistenza tecnica di settore" in conformità alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed alle leggi nazionali e regionali;
- 22) promuovere ed organizzare in proprio e/o con il concorso degli Enti Pubblici, privati e comunitari, corsi di formazione e specializzazione post diploma/laurea per i divulgatori della filiera pesca per la formazione di idonei profili professionali;
- 23) svolgere ogni attività di cooperazione tecnica con i Paesi emergenti;
- 24) svolgere attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e con i Paesi in via di sviluppo;
- 25) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi anche promuovendo la costituzione di cooperative, consorzi e macro-organizzazioni intese ad assistere e potenziare le imprese di settore nella loro gestione delle attività di produzione, ammasso, lavorazione, trasformazione e commercializzazione sia in Italia che all'estero;



- 26) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese di settore in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore pesca anche per incrementare l'ittiturismo, il turismo marino, il pescaturismo ed ogni altra attività inerente il tempo libero;
- 27) assistere i propri iscritti per le pratiche relative alla concessione di carburanti a prezzo agevolato, per la concessione di mutui fondiari e di contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e della Comunità Europea in base alle leggi per lo sviluppo della pesca;
- 28) designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola impresa sia richiesta o ammessa;
- 29) promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale.
- 30) promuovere Consorzi di garanzia fidi per la mutualità tra gli associati;
- 31) promuovere ed organizzare il volontariato sociale, la tutela dei consumatori, attività di protezione civile ed eco-compatibile;
- 32) promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- 33) istituire e gestire centri, servizi, sportelli centri di Assistenza e Raccolta A.N.A.P.I.;
- 34) la promozione dell'attività di formazione dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, a tutela dei valori morali, civili e per la qualificazione;
- 35) la promozione e l'organizzazione di un Centro Studi, Osservatorio ed Enti Bilaterali anche in collaborazione con la A.N.A.P.I., rappresentativo del mondo economico, delle imprese, e dei lavoratori autonomi del settore PESCA per l'elaborazione di progetti, anche legislativi, per l'esame delle proposte governative, parlamentari, sindacali e la formazione di rilievi e controproposte, per promuovere interviste, conferenze e tavole rotonde sulle varie problematiche di un Comitato Scientifico esprimente pareri e formulante proposte al Consiglio Direttivo ed al Consiglio Nazionale, particolarmente per l'attività di promozione e di studio dell'Associazione;
- 36) la rappresentanza e la tutela dei lavoratori autonomi e delle imprese, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, sociali, economiche a livello nazionale ed internazionale intervenendo anche attraverso le proprie organizzazioni territoriali e di settore per garantire la tutela e rappresentanza a tutti i livelli. A tal fine saranno coordinate le iniziative delle proprie organizzazioni territoriali e di settore e saranno stabilite in piena collaborazione ed intesa con queste, indirizzi nazionali, ciò allo scopo di garantire la direzione nazionale unitaria dell'azione sindacale e di



rappresentanza;

- 37) la stipula, anche attraverso organizzazioni di settore, di accordi e contratti collettivi di lavoro fornendo la relativa assistenza alle associazioni territoriali e di settore interessato;
- 38) la preparazione e la formazione dei lavoratori autonomi e degli operatori delle imprese per una partecipazione responsabile nell'organismo di democrazia di base ai vari livelli e nelle rappresentanze di categoria e mestieri;
- 39) la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza di ogni aspetto dell'attività aziendale anche sotto i profili: contabile, amministrativo, legale, tecnico, tributario-fiscale, assicurativo-finanziario, sindacale, di consulenza del lavoro, dell'ambiente, la costituzione, promozione di agenzie per l'impiego secondo le norme vigenti in attuazione del disposto di cui all'art. 78 della L.n. 413 del 30-12-1991 e successive modificazioni, potrà promuovere l'istituzione di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.F.), anche in convenzione ;
- 40) la promozione di accordi e di iniziative nazionali ed internazionali con particolare riguardo dei programmi e delle azioni della C.E.E. nell'interesse delle imprese, l'assunzione di iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire il collocamento del loro prodotto sul mercato;
- 41) la promozione dell'associazionismo delle imprese anche al fine di una loro più qualificata presenza sul mercato, anche tramite adesioni ad organismi già contemplati in ambito comunitario e internazionale;
- 42) la promozione ed assistenza alla creazione di nuove imprese con azioni specifiche, anche nel quadro degli appositi programmi della U.E. ed extracomunitari;
- 43) l'istruzione, la ricerca e la formazione professionale dei lavoratori autonomi e degli imprenditori della piccola impresa, degli apprendisti, dei loro dipendenti e di quanti operano nelle imprese, o che intendano inserirsi nelle attività menzionate, nonché la formazione in generale dei propri operatori e rappresentanti ai vari livelli;
- 44) la costituzione, il potenziamento e l'organizzazione anche sindacale di organismi economici, cooperativistici, mutualistici, e consortili
- 45) la promozione di attività di aggregazione sociale, ricreativa, del tempo libero e del turismo dei propri associati anche mediante l'organizzazione sul territorio di circoli ricreativi e culturali di enti e società;
- 46) la promozione di iniziative anche in collaborazione con enti ed organismi, tecnici e di rappresentanza, operanti nel settore della pesca e delle imprese con particolare riferimento a quelli che si richiamano statutariamente ai principi ispirati della A.N.A.P.I. e che si riconoscono operativamente nella comune visione dei problemi professionali della pesca e



delle imprese operanti sul mercato;

- 47) la realizzazione, la gestione e la conduzione di imbarcazioni e piattaforme adibite alla ricerca marina e le produzioni sperimentali;
- 48) l'assistenza sociale e previdenziale di Patronato in Italia ed all'estero, anche in convenzione;

Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo, la A.N.A.P.I. può costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni, od enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali.

Spetta alla A.N.A.P.I. designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi generali della pesca e delle imprese sia richiesta ed ammessa. Quando tali nomine siano di specifica competenza di associazioni aderenti esse devono essere concordate con la Presidenza Nazionale.

Per il perseguimento di tutti gli scopi e per l'autofinanziamento la A.N.A.P.I., ferma restando l'assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica, mobiliare ed immobiliare ivi incluse le partecipazioni societarie, la costituzione o la partecipazione a società di servizi per l'assistenza agli associati ed in via meramente marginale potrà svolgere attività di natura commerciale osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO 3 PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALI

ART. 9 PATRIMONIO

La A.N.A.P.I. è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma. Il patrimonio della A.N.A.P.I. è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque gli pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

In particolare il patrimonio della A.N.A.P.I. è costituito:

1. dalle quote e contributi degli associati;
2. dai beni mobili, immobili, dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;



4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e industriale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
8. dalle erogazioni e dai lasciti a favore della A.N.A.P.I. e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
10. dal fondo di riserva
11. da redditi patrimoniali

Il capitale dell'associazione è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a 25/00 (venticinque/00) euro cadauna, né superiore a 500/00 (cinquecento/00) euro.

Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi, non sono rivalutabili. E' espressamente vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della A.N.A.P.I., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. In caso di scioglimento la A.N.A.P.I., estinte tutte le passività, si obbliga a devolvere l'eventuale attivo netto a favore di altre associazioni aventi analoghe finalità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 10 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio decorre dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario ed economico elaborati dal Consiglio Direttivo sarà depositato presso la sede dell'associazione entro il trenta aprile di ogni anno solare successivo. Il bilancio preventivo sarà depositato entro il trenta novembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e preventivo sarà a disposizione degli associati che ne potranno avere copia.



[Handwritten signature]

TITOLO 4
ORGANI SOCIALI
ART. 11
ORGANI SOCIALI

Sono organi della A.N.A.P.I.:

- a) il Congresso Nazionale
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale
- c) l'Ufficio di Presidenza Nazionale
- c) il Presidente Nazionale
- d) il Collegio dei Probi Viri.
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 12
CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo della A.N.A.P.I.. Esso si riunisce in via ordinaria ogni sette anni, su convocazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli iscritti alla A.N.A.P.I.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso va inoltrata all'Ufficio di Presidenza Nazionale e deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la convocazione. Sulla richiesta di convocazione straordinaria del congresso si pronunzia l'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni.

Sarà cura dell'Ufficio di Presidenza Nazionale diramare l'avviso di convocazione contenente l'ordine dei lavori, entro il termine di almeno 60 giorni prima della data stabilita per il Congresso.

Il Congresso Nazionale è composto:

- dai delegati eletti nell'ambito dei Congressi regionali; questi per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti alla A.N.A.P.I. in prima convocazione e in seconda qualunque sia la percentuale presente.
- dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri e dei revisori dei Conti, dai Presidenti Regionali i quali, se non delegati, partecipano al Congresso senza diritto di voto e possono svolgere elettorato passivo.

Il regolamento congressuale e la percentuale dei partecipanti saranno stabiliti, di volta in volta, dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, in relazione al numero degli iscritti, in regola con l'adesione alla A.N.A.P.I. ed alle attività svolte dalle segreterie Provinciali.

I Compiti del Congresso Nazionale sono:

- 1) esamina e discute la relazione del Presidente nazionale;



- 2) elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 3) Elegge il Collegio dei Probiviri;
- 4) stabilisce l'indirizzo delle attività sindacali della A.N.A.P.I. e le linee programmatiche;
- 5) modifica in tutto o in parte lo statuto della A.N.A.P.I., previo voto favorevole di almeno due terzi dei delegati al Congresso, salvo quanto di competenza del consiglio Direttivo Nazionale;
- 6) Delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine dall'Ufficio di Presidenza Nazionale o da un terzo dei delegati al Congresso;
- 7) le decisioni espresse dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli Associati alla A.N.A.P.I..

Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza. Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

ART. 13 CONGRESSO REGIONALE, PROVINCIALE

Il Congresso a livello territoriale, ovvero Regionale, Provinciale:

- a) esamina e discute la relazione del Presidente Regionale, Provinciale;
- b) elegge i Membri del Consiglio Direttivo Regionale, Provinciale;
- c) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, Provinciale;
- d) elegge i delegati al Congresso di livello superiore, nelle forme stabilite dall'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- e) stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale sul territorio di riferimento.
- f) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Congresso è il massimo Organo dell'Associazione ai vari livelli territoriali. Esso si riunisce in via ordinaria ogni sette anni, su convocazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale ed in via straordinaria ogni qualvolta l'Ufficio di Presidenza Nazionale lo deliberi.

Per rendere valido il Congresso, ai vari livelli territoriali, dovranno essere rappresentati almeno il 51% degli iscritti all'Associazione in prima convocazione e in seconda convocazione esso sarà valido qualunque sia la percentuale presente.

ART. 14 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un massimo di ventuno componenti ed un minimo di tre, compreso il Presidente Nazionale, eletti dal Congresso;

R M



Il Direttore è componente di diritto del Direttivo Nazionale, in aggiunta ai membri su indicati, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;
- b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- c) elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- d) elegge il Presidente Nazionale;
- e) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- f) integra i componenti non eletti dal Congresso, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte;
- g) adotta, con la maggioranza dei $3/4$ dei componenti, il provvedimento di rimozione del Direttore;
- h) adotta, con la maggioranza dei $3/4$ dei componenti, il provvedimento di rimozione del Presidente Nazionale e convoca nella stessa seduta il Congresso Nazionale che deve essere celebrato entro centoventi giorni dalla convocazione;
- i) nei casi di necessità ed urgenza, con il voto favorevole di almeno $2/3$ dei suoi componenti, modifica parzialmente lo Statuto, ampliando facoltà e poteri già attribuiti ad un Organo senza comunque ridurre o cancellare quelli già previsti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno, con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Presidente Nazionale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale stesso.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede nazionale della A.N.A.P.I..

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i $2/3$ dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno $1/3$ degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno dodici ore. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Nazionale. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

R. M.



ART. 15
UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

L'Ufficio di Presidenza Nazionale è composto da un massimo di undici componenti e da un minimo di tre, eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i suoi componenti, compreso il Presidente Nazionale.

Il Direttore è componente di diritto dell'Ufficio di Presidenza, in aggiunta ai membri suindicati, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

All'interno dell'Ufficio di Presidenza Nazionale può essere nominato dal Presidente un Vice Presidente.

I compiti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale sono.

- rappresentare l'Associazione ed attuare l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal congresso e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- attuare le direttive organizzative, sindacali e promozionali;
- predisporre i bilanci annuali e consuntivi per la loro approvazione da parte del consiglio Direttivo Nazionale;
- convocare e regolamentare lo svolgimento dei congressi a tutti i livelli disciplinato dall'art. 16 lettera h
- integrare i componenti non eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano parte, portando alla ratifica del consiglio Direttivo Nazionale l'integrazione attuata alla prima riunione utile; tali componenti decadono dalla carica in caso di revoca della suddetta adesione;
- nomina il Consiglio Tecnico Nazionale;
- delibera l'apertura di sedi sul territorio nazionale e all'estero;
- istituisce Commissioni di studio su singoli problemi della Categoria, nominandone i componenti;
- propone, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei propri componenti, al Direttivo Nazionale la rimozione del Direttore;
- propone, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei propri componenti, al Direttivo Nazionale la rimozione del Presidente Nazionale;
- approva gli Statuti delle Associazioni Regionali
- approva, nella prima seduta utile, le delibere d'urgenza adottate dal Presidente Nazionale mediante Determinazioni Presidenziali;
- nomina un Commissario in sostituzione degli Organi Regionali e/o Provinciali in cui si attui un indirizzo sindacale ed organizzativo difforme dai deliberati congressuali o dei deliberati

Handwritten signature



dell'Ufficio di Presidenza Nazionale o nei casi di vacanza della carica.

Il Commissario, che assume tutti i poteri previsti per gli Organi che sostituisce deve convocare il Congresso secondo le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, entro un anno, al fine di ricostituire democraticamente l'Esecutivo, pena la perdita dell'efficacia del commissariamento tranne nei casi in cui l'Ufficio di Presidenza non disponga una proroga.

L'Ufficio di Presidenza Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale che lo convoca almeno una volta al mese o quando lo ritiene utile nell'interesse della Federazione, con preavviso di almeno due giorni, anche in luoghi diversi dalla sede nazionale; in caso di inottemperanza di costui, è convocato su iniziativa di almeno tre dei suoi membri.

I membri dell'Ufficio di Presidenza Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno la maggioranza degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno dodici ore.

L'Ufficio di Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente Nazionale. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

ART. 16

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale;

- ha la rappresentanza legale della Associazione;
- rappresenta in giudizio l'Associazione;
- convoca l'Ufficio di Presidenza e, ove lo ritenga opportuno, le Segreterie Periferiche;
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti, i Ministeri e le Segreterie Periferiche, stipulando con gli stessi accordi e convenzioni per la riscossione delle deleghe sindacali;
- firma gli accordi o contratti di categoria;
- propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;
- assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelari, disciplinari, di cui all'art. 4 del presente



statuto;

- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali l'Associazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- nomina il direttore e il Vicepresidente;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- cura i rapporti con le Banche, accende C/C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse della Federazione;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa federale;
- partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;
- assicura la gestione unitaria dell'Associazione, mantenendo contatti permanenti con gli Organi Periferici;
- promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi dell'Associazione stessa, ed assume i poteri decisionali consequenziali;
- nomina tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale un vice Presidente;
- nomina il Direttore stipulando il relativo contratto di lavoro;
- conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società di servizi, nei casi in cui lo ritenga opportuno;
- delibera, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza mediante apposite determinazioni Presidenziali ivi compresa la nomina del commissario degli Organismi Periferici. Le determinazioni Presidenziali devono essere approvate nella prima riunione utile dell'Ufficio di Presidenza pena la perdita della loro efficacia;
- nomina tra i componenti del Consiglio Tecnico Nazionale i Segretari dei Comparti di filiera;
- conferisce, su proposta del Direttore, la carica onorifica di Dirigente Nazionale di cui all'art. 28.

Il Presidente Nazionale può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

- a) ingiustificata inoperosità;
- b) indegnità morale;
- c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;
- d) inosservanza delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza;
- e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto;

Il Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Direttivo Nazionale con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei propri componenti su proposta dell'Ufficio di Presidenza adottata con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei propri componenti.

Handwritten signature



Il Provvedimento di rimozione non può essere proposto se precedentemente non viene eseguita la procedura di accertamento delle specifiche responsabilità del Presidente Nazionale a cura di una commissione composta da tre arbitri designati uno dall'Ufficio di Presidenza, uno dal Presidente Nazionale ed uno dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il collegio arbitrale deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dal proprio insediamento.

ART. 17 IL DIRETTORE

Il Direttore Generale è organo tecnico della A.N.A.P.I..

Può essere un lavoratore anche dipendente della A.N.A.P.I., nominato e/o assunto su iniziativa del Presidente Nazionale, il quale stipula con l'interessato il relativo contratto di lavoro.

Il Direttore:

- può accendere conti correnti dell'Associazione su delega del Presidente;
- redige personalmente o per il tramite di persona di fiducia dallo stesso delegata, i verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza Nazionale di cui è componente di diritto;
- redige personalmente o per il tramite di persona di fiducia dallo stesso delegata, i verbali delle riunioni del Direttivo Nazionale di cui è componente di diritto;
- coordina tutti i comparti dell'Associazione al fine garantirne l'unicità di indirizzo;
- esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengano impartite dal Presidente Nazionale;
- è responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese della Associazione;
- attua, in concreto, tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Direttore può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

- a) ingiustificata inoperosità;
- b) indegnità morale;
- c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;
- d) inosservanza delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza;
- e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto e dal contratto di lavoro;

Il Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Direttivo Nazionale con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei propri componenti su proposta dell'Ufficio di Presidenza adottata con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei propri componenti.



Il Provvedimento di rimozione non può essere proposto se precedentemente non viene eseguita la procedura di accertamento delle specifiche responsabilità del Direttore a cura di una commissione composta da tre arbitri designati uno dall'Ufficio di Presidenza, uno dal Direttore ed uno dal Tribunale di Roma.

Il collegio arbitrale deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla nomina del componente designato dal Tribunale di Roma.

Nelle more del procedimento di accertamento delle responsabilità il Direttore Generale può essere sospeso con provvedimento adottato dall'Ufficio di Presidenza con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti.

Le decisioni assunte dal Direttivo Nazionale sono inappellabili. Per ogni altro compito del Direttore si rinvia al contratto di lavoro.

ART. 18 IL VICEPRESIDENTE NAZIONALE

In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, la A.N.A.P.I. è rappresentata dal VicePresidente Nazionale che può essere nominato dal Presidente nell'ambito dei componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

ART. 19 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Direttivo Nazionale. Nella prima riunione elegge il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

- a) stabilire d'intesa con l'Ufficio di Presidenza Nazionale, la forma dei bilanci;
- b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) controllare l'andamento amministrativo, contabile e finanziario della Associazione.
- d) integrare il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

I revisori dei conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno dell'Associazione Nazionale e non possono avere vincoli di parentela con il Presidente Nazionale e con il Direttore.

ART. 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Direttivo



Nazionale. Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

- esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati e fra gli Organi dell'Associazione;
- dispone a norma dell'art. 3 del presente Statuto i previsti provvedimenti nei confronti degli associati che compiano infrazioni all'ordinamento statutario o comunque mettano in essere comportamenti lesivi dell'immagine e del buon nome dell'Associazione;
- si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi dall'Ufficio di Presidenza Nazionale nei confronti di iscritti che rientrano nei casi di cui all'art.3 e su richiesta degli interessati;
- integra il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

Tutte le controversie, relative all'osservanza del presente Statuto e più in generale alla vita associativa, dovranno essere decise dal Collegio dei Probiviri, al quale le istanze dovranno pervenire tramite l'Ufficio di Presidenza Nazionale, che prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri dovrà esprimere il proprio parere.

ART. 21 IL CONSIGLIO TECNICO

L'Ufficio di Presidenza e le Segreterie Regionali possono nominare, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, il Consiglio Tecnico è composto in base alle esigenze tecniche organizzative e viene eletto dall'ufficio di presidenza.

I componenti del Consiglio Tecnico vengono scelti tra esperti che possano vantare esperienza e professionalità nel settore di loro competenza.

La qualifica che viene attribuita a questi componenti è di Responsabile seguito dalla specificazione del territorio e della materia di competenza. Il Consiglio Tecnico non è un organo deliberante ma tecnico-organizzativo. I Segretari di comparto fanno parte di diritto del Consiglio Tecnico. L'associato o il dirigente che violino i propri doveri verso l'associazione e non osservino gli obblighi derivanti dal presente statuto incorrono nelle seguenti sanzioni:

- a) biasimo scritto;
- b) destituzione dalla carica;
- c) sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio delle facoltà di associato o dirigente;
- d) espulsione dall'associazione.



Compete al Consiglio Direttivo assumere le decisioni di cui sopra; contro tali decisioni è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probi Viri il quale esamina tutti i casi disciplinari.

ART. 22

I SEGRETARI DI COMPARTO

La A.N.A.P.I. si articola attualmente nei seguenti comparti: Pesca - Acquacoltura - Trasformazione - Commercio - Ittiturismo e Pescaturismo - Marittimo, Portuale e Trasporti Marittimi, Aeronavali e Terrestri, Ricerca, Organizzazione di Produttori, Gestione Aree Marine Protette e Consorzi della Pesca Artigianale, Sanità e Presidenza.

Per ognuno di detti comparti, a tutti i livelli territoriali, può essere nominato dal Presidente, nell'ambito del Consiglio Tecnico o della Segreteria territorialmente competente, un Segretario.

In casi eccezionali e motivati può essere nominato anche un iscritto che non sia componente dei suddetti Organi.

Il Segretario di Comparto:

- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa e delle pubblicazioni relative al proprio comparto;
- cura i rapporti con Enti e Ministeri;
- firma, con l'assistenza tecnica del Direttore, accordi e contratti di categoria;
- nei limiti dell'autonomia gestionale, prevista da apposito regolamento emanato dall'Ufficio di Presidenza, provvede all'assunzione di personale dipendente, ad accendere C/C ed a qualsiasi altra operazione nell'interesse del proprio comparto e della Federazione;
- partecipa, con l'assistenza tecnica del Direttore, alle contrattazioni collettive di lavoro del proprio comparto;
- nei limiti dell'autonomia organizzativa, prevista da apposito regolamento emanato dall'Ufficio di Presidenza, promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi del proprio comparto ed assume i poteri decisionali consequenziali;
- predispone lo Statuto delle Associazioni di Categoria costituite per garantire una più incisiva ed efficace azione sindacale all'interno del comparto stesso.

Il Segretario di Comparto relaziona periodicamente al Presidente sulla propria attività.

Il Presidente, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza, può sospendere cautelativamente il Segretario di Comparto a tutti i livelli e deferirlo al Collegio dei Probiviri, nei seguenti casi:

- inosservanza dei limiti imposti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza o dalla Segreteria territorialmente competente;



- attività sindacale svolta in maniera difforme alle deliberazioni del Congresso, del Consiglio Direttivo a tutti i livelli, dell'Ufficio di Presidenza o dalla Segreteria territorialmente competente;
- in tutti i casi di indegnità o di ingiustificata inoperosità.

L'Associazione è articolata sul territorio nazionale con sedi regionali, provinciali, comunali. Ognuna di dette sedi è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma, adotta un proprio statuto che recepisce lo statuto nazionale.

ART. 23 IL COLLABORATORE

Il Collaboratore viene nominato dal Presidente Provinciale nell'ambito territoriale comunale. Non ha rappresentanza legale dell'Associazione. Il collaboratore può svolgere solo attività di proselitismo e di assistenza tecnica per i servizi espressamente autorizzati dall'Associazione.

ART. 24 UTILIZZO ESPERTI

Gli esperti che agiscono in favore della categoria, possono svolgere attività sindacale per la A.N.A.P.I. e ricoprire cariche a livello periferico, sin dal momento della loro adesione.

ART. 25 ISCRIZIONE ESPERTI ALLA A.N.A.P.I.

L'iscrizione degli esperti alla A.N.A.P.I. che dà titolo a ricoprire cariche a livello nazionale dovrà essere espressamente deliberata dal Presidente Nazionale.

TITOLO 5 RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI - LOGO - CARICA ONORIFICA

ART. 26 RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, la A.N.A.P.I. può aderire ad Associazioni aventi finalità comuni.

L'adesione non può precludere alla A.N.A.P.I. la possibilità di stipulare altri accordi né comportare limitazioni di alcun genere all'autonomia sindacale, organizzativa o gestionale dell'Associazione. I rapporti con le Associazioni alle quali la A.N.A.P.I. aderisce saranno regolati da apposita convenzione, stipulata dal Presidente Nazionale e ratificata dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

In caso di vacanza di posti, all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale e/o dell'Ufficio di Presidenza Nazionale è prevista la possibilità di cooptare nell'ambito dello stesso membri indicati dall'Associazione alla quale la A.N.A.P.I. ha aderito. Salva l'ipotesi di svolgimento



un congresso, tale cooptazione spiegherà i suoi effetti fino alla disdetta o alla revoca della adesione, in seguito alla quale i membri indicati dall'Associazione alla quale la A.N.A.P.I. ha revocato l'adesione potranno essere immediatamente sostituiti.

ART. 27
"LOGO" A.N.A.P.I.

Il "logo" della A.N.A.P.I. è rappresentato da "confini nazionali su fondo azzurro con tre diverse gradazioni, su cui campeggia un tricolore ondulato a semicerchio da sud a nord", attraversato dalla scritta sottostante A.N.A.P.I..

ART. 28
CARICA ONORIFICA

Il Presidente nazionale, su proposta del Direttore Generale, può conferire la carica onorifica di Dirigente Nazionale ai soci, dipendenti e dirigenti territoriali dell'Associazione e degli enti promossi o aderenti alla A.N.A.P.I., liberi professionisti e ad ogni altra persona che si sia distinta per la particolare dedizione con cui ha svolto il proprio ruolo, o abbia contribuito in modo particolare alla crescita della A.N.A.P.I.. Il conferimento avviene mediante Determinazioni Presidenziali ratificate dall'Ufficio di Presidenza Nazionale nella prima riunione utile. Tutti i componenti degli organi nazionali hanno diritto di fregiarsi del titolo di Dirigente Nazionale. I Dirigenti Nazionali possono essere invitati, dal Presidente Nazionale, alle riunioni degli organi nazionali ed alle manifestazioni organizzate dalla Associazione.

TITOLO 6
SEDI ALL'ESTERO - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO -
NORMA TRANSITORIA AI FINI ORGANIZZATIVI

ART. 29
SEDI ALL'ESTERO

L'Ufficio di Presidenza Nazionale, con propria deliberazione, può istituire sedi all'estero al fine di svolgere tutte le attività previste dal presente Statuto, compresa quella di assistenza prestata attraverso l'apertura di sedi di Patronato.

ART. 30
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento della A.N.A.P.I. va deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento della A.N.A.P.I. il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa



destinazione imposta dalla Legge.

La quota di partecipazione non è trasmissibile se non a causa di morte, e non è rivalutabile.

E' espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge.

ART. 31

NORMA TRANSITORIA AI FINI ORGANIZZATIVI

Alla registrazione del presente atto ed in prima attuazione si stabiliscono le sotto elencate norme in deroga al presente statuto che cesseranno all'effettuarsi del primo congresso.

- a) sino al primo Congresso Nazionale il Presidente potrà apportare le richieste modifiche al presente statuto sottoponendole alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- b) in prima attuazione e fino al Primo Congresso le nomine del presente statuto sono effettuate dai componenti.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

[Handwritten signature] *RR*

